



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 2897 del 04/09/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 451 del 14/02/2014, ed, in particolare gli artt. 14, comma 2, lett. b), e 37;

VISTO Il *Regolamento per il funzionamento del Sistema Museale*, emanato con D.R. n. 935 del 01/04/2014 e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle strutture costituenti il Sistema Museale di Ateneo è annoverato l'Orto Botanico dell'Università Federico II, di storica fondazione, le cui attività sono rivolte principalmente alla ricerca, alla didattica e alla conservazione di specie vegetali rare o minacciate di estinzione;

CONSIDERATO altresì, che il sopra citato art. 37 del vigente Statuto dell'Ateneo prevede che il suddetto Orto botanico abbia autonomia gestionale, organizzativa e di spesa, che ad esso si applichino, per quanto compatibili, le norme relative ai Centri di ricerca interdipartimentali e che le relative modalità di funzionamento siano disciplinate da Regolamento;

VISTA la Delibera n. 56 del 24/03/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul *Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell'Orto Botanico dell'Università*, di cui sopra,

VISTA la Delibera n. 21 del 27/03/2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato il *Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell'Orto Botanico dell'Università*;

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell'Orto Botanico dell'Università*.

Il Regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

ADP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e Ricercatori*
Il Dirigente dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Il Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORTO BOTANICO DELL'UNIVERSITÀ'

Articolo 1 – Orto Botanico

1. L'Orto Botanico dell'Università di cui all'art. 37 dello Statuto (di seguito denominato anche Orto), è parte del Sistema Museale dell'Ateneo.
2. L'Orto Botanico ha lo scopo di tutelare la biodiversità attraverso l'introduzione, la cura e la conservazione delle specie vegetali da diffondere e proteggere, nonché di assicurare la ricerca e la divulgazione botanica.
3. L'Orto ha, altresì, lo scopo di raccogliere e conservare collezioni di semi e di legni, oltre che collezioni di piante fossili e di oggetti di interesse etnobotanico nell'annesso Museo di Paleobotanica ed Etnobotanica.

Articolo 2 – Compiti dell'Orto Botanico

1. L'Orto Botanico promuove e attua:
 - a) la cura e la conservazione del patrimonio vegetale nonché l'ordinamento e la catalogazione delle piante e l'incremento delle collezioni al fine di salvaguardarne l'integrità e di consentirne la fruizione;
 - b) la ricerca, particolarmente su tematiche connesse con il suo patrimonio scientifico-naturalistico;
 - c) la diffusione della cultura nella società mediante iniziative atte alla tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione del patrimonio scientifico-naturalistico, nonché alla difesa dell'ambiente;
 - d) la collaborazione all'insegnamento delle discipline botaniche mediante mostre, stage, visite guidate;
 - e) l'allestimento di mostre periodiche tese alla valorizzazione del patrimonio scientifico-naturalistico, delle collezioni e alla divulgazione scientifica;
 - f) la programmazione e realizzazione di attività editoriali per guide, cataloghi, libri, pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate, atti di convegni, notiziari, periodici;
 - g) corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di perfezionamento in campo botanico, didattico e divulgativo, secondo le normative vigenti in Ateneo;
 - h) l'organizzazione dell'apertura dell'Orto al pubblico.
2. Oltre alle attività connesse alle sue finalità istitutive, l'Orto Botanico può svolgere attività a favore di Enti pubblici o privati, attraverso apposite convenzioni e nel rispetto della vigente disciplina di Ateneo delle attività svolte in conto terzi.

Articolo 3 – Partecipazione di professori e ricercatori alle attività dell'Orto Botanico e personale tecnico amministrativo

1. Singoli professori e ricercatori – anche a tempo determinato – afferenti a strutture di ricerca dell'Ateneo Federico II, che siano interessati alle attività dell'Orto Botanico e che ne condividano i criteri ispiratori e le finalità, possono presentare motivata domanda di adesione al Comitato scientifico e di gestione, corredata da un *curriculum* didattico e scientifico. Sulla richiesta di adesione delibera il Comitato scientifico e di gestione.
2. L'Orto Botanico dispone di personale tecnico-amministrativo assegnatogli dal Direttore Generale per assolvere ai suoi compiti e finalità.
3. L'Orto Botanico può inoltre avvalersi:
 - a) di personale messo a disposizione da Dipartimenti e altre Strutture dell'Ateneo;
 - b) di personale – tra cui esperti in campo botanico – con contratto di lavoro autonomo nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - c) di studenti part-time.

Articolo 4 – Locali e attrezzature

1. L'Orto Botanico ha sede nel sito storico del Real Orto Botanico in Via Foria – Napoli, negli spazi assegnati dall'Università per il suo funzionamento, e si avvale delle attrezzature in sua dotazione.
2. I reperti museali dell'annesso Museo di Paleobotanica ed Etnobotanica e le apparecchiature trovano collocazione esclusivamente nei locali assegnati all'Orto.



Articolo 5 – Gestione amministrativo-contabile e risorse finanziarie

1. L'Orto Botanico dell'Università ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa.
2. Nell'esercizio della spesa si osservano i limiti fissati nel successivo articolo 9.
3. Le risorse finanziarie di cui può disporre l'Orto Botanico derivano da:
 - a) dotazione ordinaria annuale del Consiglio di Amministrazione;
 - b) finanziamenti provenienti da Scuole e Dipartimenti per finalità specifiche di interesse comune;
 - c) finanziamenti per progetti speciali;
 - d) contributi da Enti pubblici e privati;
 - e) corrispettivi da servizi esterni prestati dall'Orto;
 - f) donazioni da privati.

Articolo 6 – Organi dell'Orto Botanico

1. Sono organi dell'Orto Botanico:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato scientifico e di gestione.

Articolo 7 – Il Direttore

1. Il Direttore, scelto, secondo criteri di specifica e adeguata competenza, tra i professori di ruolo a tempo pieno dei S.S.D. BIO/01-02-03 (Settore Concorsuale 05/A1) o BIO/04 (Settore concorsuale 05/A2) in servizio presso l'Ateneo, è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.
3. L'ufficio di Direttore dell'Orto Botanico è incompatibile con cariche elettive dell'Università.
4. Il Direttore svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta l'Orto Botanico e ne promuove e coordina le attività;
 - b) convoca e presiede il Comitato scientifico e di gestione curando l'esecuzione delle relative delibere;
 - c) è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale, in relazione alle attività dell'Orto;
 - d) vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - e) predispone annualmente e sottopone all'approvazione del Comitato scientifico e di gestione il piano di sviluppo delle attività nonché le richieste di personale e di risorse finanziarie sulla base delle attività svolte e programmate;
 - f) propone collaborazioni con altre istituzioni scientifiche italiane e straniere e, se del caso, stipula convenzioni e protocolli d'intesa con altre Università o Enti pubblici e privati;
 - g) predispone la proposta di budget economico e degli investimenti, secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - h) è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Orto con il supporto del Responsabile dei processi contabili di cui all'art. 10;
 - i) ha la responsabilità dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento dell'Orto;
 - l) predispone e sottopone all'approvazione del Comitato scientifico e di gestione la relazione annuale sull'attività svolta dall'Orto da trasmettere agli Organi di Governo dell'Università.

Articolo 8 – Comitato scientifico e di gestione

1. Il Comitato scientifico e di gestione dell'Orto Botanico dura in carica un triennio. Il Comitato è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione dell'attività dell'Orto.
2. Il Comitato scientifico e di gestione è composto:
 - a) dal Direttore dell'Orto, che lo presiede;
 - b) da un componente designato da ciascuna Scuola, secondo criteri di specifica e adeguata competenza;
 - c) da un componente designato dal Senato Accademico, secondo criteri di specifica e adeguata competenza;



- d) da un componente designato dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri di specifica e adeguata competenza;
 - e) da un rappresentante del personale tecnico amministrativo assegnato all'Orto, eletto nella categoria di appartenenza;
 - f) dal Responsabile dei processi contabili con funzione di segretario verbalizzante e con voto consultivo.
3. Il Comitato scientifico e di gestione si riunisce, su convocazione del Direttore, almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario.
4. Il Comitato scientifico e di gestione ha funzioni di programmazione, indirizzo, gestione, valutazione e controllo sulle attività dell'Orto, con particolare riferimento alla:
- a) proposta di piano strategico di sviluppo;
 - b) attivazione di progetti e partecipazione a bandi con nomina del responsabile;
 - c) deliberazione sulla domanda di partecipazione di professori e ricercatori alle attività dell'Orto Botanico ai sensi dell'art. 3 comma 1;
 - d) approvazione della proposta di budget economico e degli investimenti;
 - e) autorizzazione delle spese non rientranti nelle competenze del Direttore ai sensi dell'art. 9 comma 2.
5. Il Comitato scientifico e di gestione è validamente costituito con la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Direttore.

Articolo 9 – Gestione delle spese

1. Le spese dell'Orto Botanico da effettuarsi con il sistema in economia sono autorizzate dal Direttore. I relativi procedimenti sono posti in essere direttamente dall'Orto Botanico in caso di importo non superiore a 40.000 euro oltre IVA; il testo dei provvedimenti e atti dei procedimenti negoziali per le acquisizioni in economia che eccedono il limite di 40.000 euro oltre IVA è predisposto dai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale, i cui responsabili vi appongono il proprio visto di legittimità - insieme al dirigente competente - prima della trasmissione al Direttore dell'Orto Botanico, competente per la sottoscrizione ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Le altre spese sono autorizzate dal Comitato scientifico e di gestione. Il testo dei relativi atti e provvedimenti negoziali è predisposto dai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale; i responsabili degli stessi e i dirigenti competenti vi appongono il proprio visto di legittimità prima della sottoscrizione da parte dell'organo dell'Orto Botanico competente ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
3. Per le spese riferite agli incarichi di lavoro autonomo, i relativi procedimenti sono posti in essere dall'Orto.
4. I contratti e gli ordini, una volta espletati i relativi procedimenti come indicato ai precedenti commi, sono firmati dal Direttore.

Articolo 10 – Responsabile dei processi contabili

1. Il responsabile dei processi contabili è nominato dal Direttore Generale tra gli appartenenti almeno alla categoria D del personale tecnico-amministrativo.
2. In particolare, il responsabile dei processi contabili:
 - a) coadiuva il Direttore dell'Orto Botanico nella predisposizione della proposta di budget economico e degli investimenti;
 - b) coordina le attività amministrative e contabili, supportando il Direttore nella relativa gestione, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti nei limiti di quanto ad esso imputabile.